COMUNE DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 04 Data 23/05/2022	OGGETTO: **PARERE SULLA "IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE – ANNO 2022"**

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di maggio, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere sulla "Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate ANNO 2022**"**.

========= O =========

Il sottoscritto, Rag. Pietro Cerasi, Revisore del Comune di Guardiagrele, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 04.02.2021, premesso che:

- il Dl.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; le risorse destinate al fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono regolate dall'art. 67 del CCNL vigente sottoscritto in data 21/05/2018;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

preso atto:

- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 il quale, all'art. 67, detta determinate regole per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate a decorrere dal 2018;

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 150/2009;
- l'art. 40 comma 3 del D.Lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009,n.15…" :
- il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
- l'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. il quale prevede che a decorrente dall' 01.01.2018 il "fondo risorse decentrato", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, CCNL del 22.01.2004;
- l'art. 67 medesimo ha definito le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, debbano confluire in un unico importo

Comune di Guardiagrele Prot. n.0013340 del 13-06-2023 partenza Cat.3 Cl.7

che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi; - i pareri ARAN CFL7, CFL 15 e RAL 297; Tenuto conto:

- che l'art. 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 prevedeva l'inserimento obbligatorio dell'importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza e finalizzato a finanziare incarichi di "alta professionalità" a partire dall'annualità 2004;
- dei recenti pareri ARAN CFL 7 e CFL 15 del 09.10.2018 con cui l'agenzia ha fornito indicazioni operative in merito all'applicazione dell'art. 67 c.1 del nuovo CCNL delle Funzioni locali del 21.05.2018, stabilendo che nell'unico importo consolidato delle risorse stabili confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004 (pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza);
- che l'art. 67, comma 2, lettera a) del contratto 21/05/2018 prevede a decorrere dal 31/12/2018, che gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015;
- che l'art. 67 comma 2 lettera b del citato CCNL 21/05/2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al CCNL;

Verificato e riscontrato:

- che l'unico importo consolidato anno 2017 risulta pari ad euro 117.331,79;
- che l'Ente ha predisposto la Relazione tecnico finanziaria sulla costituzione del Fondo incentivante la produttività per l'anno 2022;
- che pertanto il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 è stato determinato dall'Ente così come evidenziato nella determina n. 107 del 04/02/2022;
- che il fondo così costituito rispetta i vincoli ed i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del Dlgs 75/2017;

tutto ciò premesso e considerato il Revisore unico per quanto di sua competenza

ESPRIME

- Parere FAVOREVOLE sulla "COSTITUZIONE DEFINITIVO FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2022".

Il sottoscritto si riserva di valutare il corretto utilizzo dello stesso.

Roseto degli Abruzzi, 23/05/2022

L'ORGANO DI REVISIONE
Rag. Pietro Cerasi
Firmato digitalmente

Comune di Guardiagrele Prot. n.0013340 del 13-06-2023 partenza Cat.3 Cl.7